

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 18-3619

**L.r. 36/00. Aggiornamento e approvazione dei criteri pluriennali, a valere dall'anno 2012 per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni turistiche pro loco.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che la Regione Piemonte ritiene fondamentale, per il buon esito delle proprie politiche in campo culturale, turistico e sportivo e per una migliore allocazione delle risorse in un periodo di crisi economica, l'instaurarsi di rapporti sempre più trasparenti e virtuosi tra la Pubblica amministrazione, le istituzioni no-profit, gli sponsor, le comunità locali e i cittadini, utenti finali di tutte le attività a carattere culturale, turistico e sportivo sostenute dalla Regione,

vista la legge regionale n. 36 del 07/04/2000 ed in particolare l'articolo 6 il quale prevede che la Regione sostenga annualmente la realizzazione del programma di attività delle pro loco, che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del comma 1 articolo 6 della suddetta legge, attraverso l'erogazione di un contributo finanziario;

vista la D.G.R. n. 36 – 10231 del 01/12/2008, che approva criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni turistiche pro loco.

vista la D.G.R. n. 29 – 13479 del 08/03/2010 con cui detti criteri sono stati integrati al fine di garantire il buon esito delle proprie politiche ed una migliore gestione delle risorse destinate in campo turistico;

ritenuto opportuno aggiornare i criteri introducendo anche criteri riguardanti l'erogazione dei contributi al fine di snellire e rendere più significativo l'intervento regionale in considerazione dell'elevato numero di pro loco che spesso non rendicontano l'attività svolta nei termini di volta in volta previsti, determinando così la creazione di economie di bilancio e problemi di gestione delle stesse;

al fine di rendere ancora più efficiente efficace e significativo l'intervento della Giunta Regionale si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento dei criteri come meglio specificato nel paragrafo seguente:

I suddetti contributi verranno erogati, alle pro loco beneficiarie, che presenteranno la "scheda di rendicontazione di attività e di spesa" compilata in modo leggibile, e completa di tutti gli elementi considerati obbligatori dalla stessa" così come predisposta ed approvata con determina di Settore entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo a quello di richiesta del contributo e, gli eventuali contributi assegnati ma non rendicontati in modo completo o oltre il termine del 15/06 di ciascun anno successivo a quello di richiesta del contributo non verranno liquidati ma verranno ripartiti, secondo criteri, di cui all'allegato della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, tra le pro loco che avranno adempiuto correttamente alle disposizioni della presente deliberazione e quindi liquidati;

considerato che possono accedere ai contributi le associazioni pro loco che hanno i requisiti previsti dall'art. 2, il quale riconosce le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e ne elenca di seguito gli obiettivi che le stesse perseguono;

considerato che i contributi sono concessi per la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, la storia, le tradizioni e le attività del tempo libero a queste collegate;

visto l'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati criteri e modalità per il riparto, l'assegnazione e l'erogazione alle pro loco dei contributi previsti dalla legge regionale n. 36 del 07/04/2000 articolo 6, ad integrazione delle D.G.R. sopra indicate e a sostituzione delle medesime;

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 5 (Provvedimenti di organizzazione) e 16 (Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativo);

vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di approvare, secondo quanto indicato in premessa, le integrazioni alle D.G.R. n. 36 – 10231 del 01/12/2008 e D.G.R. n. 29 – 13479 del 08/03/2010, il cui testo risulta sostituito da quello allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati criteri e modalità per il riparto, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi a favore delle pro loco a valere dall'anno 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO

### **Criteria pluriennali, a valere dall'anno 2012 per il riparto, l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni turistiche pro loco.**

Le istanze di contributo, per essere considerate ammissibili, devono:

- a) essere presentate utilizzando la traccia desumibile dall'apposito "modello di domanda di contributo" predisposto dal Settore competente con atto dirigenziale;
- b) essere presentate alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno (termine previsto dall'art. 6 comma 1 della L.R. 36/2000).

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, illeggibili, predisposte su modelli non conformi a quello debitamente predisposto allo scopo o presentate oltre i termini.

L'iscrizione all'albo provinciale è titolo di priorità, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge regionale 36/00, in sede di valutazione delle istanze di contributo.

Alle pro loco che presentano domanda di contributo entro i termini e risultano ammissibili per le attività con le caratteristiche di cui sopra, viene assegnato un contributo secondo i seguenti criteri:

- 1) il 25% dello stanziamento è ripartito in parti uguali tra le pro loco iscritte all'albo provinciale, di cui all'articolo 4 della l.r. 36/00, che presentano proposte di iniziative di particolare rilievo per la promozione del territorio;
- 2) il 75% dello stanziamento è ripartito in parti uguali tra le pro loco che non hanno i requisiti per ottenere il contributo di cui al punto 1); l'importo ottenuto da tale ripartizione viene ridotto del 20% alle pro loco non iscritte all'albo provinciale alla data di presentazione della domanda annuale di contributo mentre l'eventuale economia, derivante dalla riduzione del 20%, viene ulteriormente ripartito uniformemente tra le pro loco iscritte all'albo provinciale.

Costituiscono elementi di particolare rilievo di cui al punto 1), ai fini della promozione del territorio regionale, l'offerta ricettiva e l'entità dei movimenti turistici di ciascuna località, la presenza di peculiari beni culturali o attrattive naturalistiche, nonché l'organizzazione di iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi non meramente locali; rappresenta altresì elemento determinante un buon servizio di accoglienza e informazione turistica.

I criteri di valutazione delle istanze, al fine di individuare le associazioni pro loco che hanno proposto iniziative di particolare rilievo, per la promozione del territorio sono i seguenti:

- a) pro loco operanti in località di particolare rilevanza turistica, caratterizzate dalla presenza di più di 150 posti letto in strutture ricettive unitamente a più di 10.000 presenze;
- b) pro loco che prevedono nel programma di attività l'organizzazione di almeno una manifestazione di valenza sovra-regionale, finalizzata ad attirare i turisti e/o a promuovere la conoscenza del territorio e dei prodotti, che comporti una spesa a carico della pro loco superiore a 40.000,00 €;
- c) pro loco che prevedono nel programma di attività l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione sovra-regionale del territorio e dei prodotti locali che comporti una spesa a carico della pro loco superiore a 70.000,00 €;
- d) pro loco che richiedono il contributo al fine di organizzare o partecipare a manifestazioni o iniziative sovracomunali promosse e sostenute dalla Regione Piemonte che comporti una spesa a carico della pro loco superiore a 20.000,00 €;
- e) pro loco che richiedono il contributo al fine di organizzare o partecipare a manifestazioni o iniziative rivolte a favore di categorie svantaggiate (anziani, disabili, bambini in età prescolare), particolarmente attente agli aspetti di incontro e socialità, al benessere e

- all'autonomia della persona al fine di favorire un processo di fattiva integrazione nella comunità e che comportino una spesa a carico della pro loco superiore a 20.000,00 €;
- f) pro loco che gestiscono direttamente o in collaborazione con gli enti locali o con le ATL almeno un ufficio di informazioni turistiche.

Sono da considerarsi di particolare rilievo per la promozione del territorio quelle proposte presentate da Associazioni Turistiche pro loco iscritte all'albo provinciale che, presentano congiuntamente almeno due delle caratteristiche sopra descritte.

I suddetti contributi verranno erogati, alle pro loco beneficiarie, che presenteranno la "scheda di rendicontazione di attività e di spesa" completa di tutti gli elementi considerati obbligatori dalla stessa", così come predisposta ed approvata con determina di Settore, entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo a quello di richiesta del contributo e, gli eventuali contributi assegnati ma non rendicontati in modo completo o oltre il termine del 15/06 di ciascun anno successivo a quello di richiesta del contributo non verranno liquidati ma verranno ripartiti, secondo i già citati criteri tra le pro loco che avranno adempiuto correttamente alle presenti disposizioni e quindi liquidati.